

www.ilsole24ore.com
<http://jacopogiliberto.blog.ilsole24ore.com/>

Roma, 12.5.11

Spett.le
Movimento Difesa del Cittadino

Roma

Oggetto: Nucleare. incidenza testo di legge in approvazione su svolgimento referendum. **Parere pro veritate.**

Codesta spett.le associazione, **componente il “Comitato Nazionale per il SI”** al referendum per l’abrogazione delle norme che consentono la installazione di centrali nucleari, mi chiede di esprimere parere *pro veritate* in ordine alla incidenza che il noto testo di legge approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, possa avere sull’espletamento della consultazione prevista per il prossimo 12 e 13 giugno.

In merito va preliminarmente ricordato che come pacificamente stabilito dalla nota sentenza n. 67/78 della Corte costituzionale, il Parlamento può sempre legiferare in materia su cui pende un referendum, ma il referendum resta indetto salvo il caso in cui la Corte di cassazione (nella specifica funzione ad essa affidata in materia) ritenga che la nuova legge soddisfi lo spirito e quindi la finalità specifica perseguita dal quesito referendario. Ove non vi sia tale soddisfazione, ma comunque sia intervenuta una sostituzione normativa, allora è la stessa Cassazione a dover **trasferire** la consultazione referendaria sulle norme sopravvenute.

Ebbene nel nostro caso un esame compiuto della norma voluta dal Governo, già approvata dal Senato e che in questi giorni è previsto sia approvata dalla Camera, dimostra che le ragioni del referendum non solo non sono superate ma sono confermate e se mai rafforzate.

Ed infatti la norma proposta dal Governo:

73100 - LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273

email: segreterialecce@studiopellegrino.it pec: segreterialecce@pec.studiopellegrino.it

00186 - ROMA Corso del Rinascimento n. 11 Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

email: segreteriaroma@studiopellegrino.it pec: segreteriaroma@pec.studiopellegrino.it

- se ai commi da 2 a 7 abroga tutte le norme che oggi regolano l'insediamento di centrali nucleari (a mezzo di una certissima fotocopiatura dei contenuti del quesito referendario, in tal modo rendendo palese la finalità specifica di cercare di evitare l'espletamento del referendum; finalità in sé, si badi bene, non incostituzionale se comportante il raggiungimento dei medesimi obiettivi perseguiti dalla consultazione);
- poi però, al comma 1, espressamente afferma di non *procedere* con l'attuazione (che pertanto espressamente non viene esclusa) di un piano energetico comprensivo di centrali nucleari, in attesa di una fase di approfondimento in tema di "sicurezza nucleare" da effettuarsi, peraltro, con la stessa Agenzia per il nucleare;
- e soprattutto al comma 8 rimette la concreta approvazione del piano di "strategia energetica nazionale" ad un atto puramente amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri (soltanto "sentite" le Camere), senza in alcun modo escludere che nel medesimo piano siano previste pure centrali nucleari (eventualmente proprio all'esito dello studio di cui al comma 1).

Anzi il richiamato comma 8 in primo luogo fa decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge il nuovo termine per l'approvazione della richiamata Strategia energetica, così postulando che la stessa sarà direttamente conseguente agli studi di cui al comma 1 relativi appunto al nucleare; in secondo luogo espressamente si riferisce alla diversificazione delle fonti energetiche senza alcuna esclusione.

In altri termini il combinato disposto dei commi 1 e 8 non solo non esclude la realizzazione di centrali nucleari, ma la rendono possibile a mezzo di semplice inserimento nel piano energetico di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non assume importanza qui sindacare se ciò possa o meno ritenersi ammissibile, quel che rileva è che la norma in approvazione in questi giorni non risulta in alcun modo escludere la realizzazione di centrali ma al più si limita a rimandarla, comunque rendendola più agevole in quanto affida integralmente tale possibile realizzazione ad un livello sub normativo.

Ne deriva che affermare un superamento dello "spirito del referendum" e quindi delle sue finalità, appare non solo errato ma anche, sia consentito, *costituzionalmente odioso* in quanto, la nuova norma non esclude la realizzazione di centrali nucleari, ed inoltre la rende possibile senza nuovi interventi normativi e quindi senza che nemmeno in futuro i cittadini possano tornare ad essere chiamati ad un pronunciamento referendario del tipo di quello ritualmente indetto e che si vorrebbe ritenere superato in quanto pretesamente soddisfatto.

Pertanto sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, è fermo parere di chi scrive che i comitati promotori e sostenitori del referendum e le associazioni che li compongono, ove fosse approvata la norma in discorso, possano chiedere alla Corte di cassazione di trasferire sui commi 1 e 8 della nuova norma il quesito referendario confermandone la celebrazione, posto che gli stessi rendono espressamente possibile la realizzazione di centrali nucleari.

*

Va da sé, per completare l'approfondimento, che l'affermazione di un superamento del referendum potrebbe essere connessa solo ad una interpretazione anche dei commi 1 e 8 innanzi richiamati, nel senso che sia **in radice preclusa la realizzazione di centrali nucleari** e fino a diversa previsione di livello tassativamente normativo. Un'interpretazione che, in altri termini, legga la norma nel senso che è fatto divieto alla Presidenza del consiglio dei ministri di inserire nel piano energetico la realizzazione di centrali nucleari. Una siffatta interpretazione ovviamente avrebbe, essa sì, i requisiti della integrale soddisfazione delle finalità perseguite dal referendum e quindi ne giustificherebbe un superamento, e però la stessa risulta francamente preclusa dai contenuti del comma 1, che, determinando soltanto di non procedere (quindi "per ora") alla realizzazione di centrali nucleari postulano come ben possibile (se non probabile) un esito delle verifiche da effettuarsi con l'agenzia, nel senso della realizzabilità delle centrali medesime.

Come pure risulta preclusa dai contenuti del comma 8 che fanno decorrere proprio dalla nuova norma il termine per il confezionamento del Piano strategico energetico dal parte della Presidenza del consiglio, il che non avrebbe avuto senso se non per attribuire a tale piano la possibilità, all'esito degli approfondimenti di cui al primo comma di prevedere quanti e quali centrali nucleari realizzare. Come del resto risulta anche dai restanti contenuti del comma 8 che senza eccezioni prevedono il ricorso a tutte le fonti energetiche.

Del resto, da quanto risulta, lo stesso Governo che ha proposto il complessivo emendamento ha pacificamente mantenuto ferma l'esecuzione dei rapporti in essere con soggetti operanti in altri pesi e indirizzati alla possibile realizzazione di centrali nucleari nel nostro territorio, ed il medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri ha espressamente ribadito la volontà del Governo di procedere in tal senso, pacificamente quindi ritenendo che la fonte normativa dallo stesso Governo proposta assolutamente non precluda tale esito. Non si tratta ovviamente di elementi idonei a corroborare una interpretazione autentica delle norme spettante solo al Parlamento, ma senza'altro utili a confermare come risulti arduo affermare che la norma in approvazione possa interpretarsi nel senso di un divieto radicale per la Presidenza del Consiglio di inserire nel piano energetico la installazione di centrali nucleari. Un'interpretazione non emergente dai contenuti

dei richiamati commi 1 e 8 ma anche radicalmente smentita dall'autorità di governo che la norma ha voluto e proposto.

In sintesi può concludersi che la celebrazione del referendum possa essere bloccata solo dall'attribuzione al complessivo emendamento governativo, di una volontà di vietare alla stessa Presidenza del Consiglio, quali che siano gli esiti dell'approfondimento da effettuarsi con l'agenzia, di prevedere la realizzazione di centrali nucleari in territorio italiano.

Può affermarsi icasticamente che o si conferma il referendum o si esclude in radice la realizzabilità di centrali nucleari nucleare (o referendum o niene nucleare) nel senso che solo l'attribuzione alla norma di una valenza idonea a vietare in radice la realizzazione di centrali nucleari potrebbe giustificare un annullamento della consultazione.

Tale effetto sicuramente vi sarebbe stato a fronte di una norma che avesse semplicemente abrogato tutte le norme che prevedevano la realizzazione delle centrali. In altri termini un norma limitata ai commi da 2 a 7.

Ma, come detto, non è questa la norma approvata che invece con i contestuali commi 1 e 8 risulta espressamente mantenere ferma la possibile realizzazione delle centrali ed anzi risulta affidarla ad una fonte meramente amministrativa.

In conclusione una norma che espressamente non consente di attribuire al Parlamento la volontà di superare la prevista possibile realizzazione di centrali nucleari, ed anzi nei commi 1, e 8, ha espressi contenuti di segno opposto non può ritenersi idonea a superare un referendum pacificamente volto a conseguire tale finalità. Sicchè del tutto legittima e dovuta è la richiesta che la consultazione resti confermata e i suoi eventuali esiti abrogativi (in caso di vittoria dei SI) si producano sui commi 1 e 8 della norma in approvazione, così lasciando i soli commi da 2 a 7 che, in tal modo danno vita ad una norma che essa si univocamente abroga la prevista realizzazione delle centrali nucleari.

In tal senso il parere pro veritate richiestomi.

Distinti saluti.

Avv. Gianluigi Pellegrino

www.ilsole24ore.com

<http://jacopogiliberto.blog.ilsole24ore.com/>